SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

13ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

3º Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 1996

Presidenza del presidente GIOVANELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1569) ***Disposizioni in materia di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo e disposizioni di sanatoria,*** risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Alemanno ed altri; Foti ed altri. Approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e sospensione)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 3, 4 e *passim*
CARCARINO *(Rif. Com.-Progr.)* 3
GAMBINI, *relatore alla Commissione* 2, 5
MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 5
RIZZI *(Forza Italia)* 4

(1583) ***GIOVANELLI ed altri: Sanatoria degli effetti della mancata conversione dei decreti-legge in materia di recupero dei rifiuti***

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione. Pag.* 5, 8, 9 e *passim*
BORTOLOTTO *(Verdi-l'Ulivo)* 7
CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente* 8, 9
CARCARINO *(Rif. Com.-Progr.)* 7, 9
COLLA *(Lega Nord per la Padania indip.)* . 10
MAGGI *(AN)* 8, 10
RIZZI *(Forza Italia)* 7
VELTRI *(Sin Dem.-l'Ulivo)* 7

(1569) ***Disposizioni in materia di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo e disposizioni di sanatoria,*** risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Alemanno ed altri; Foti ed altri. Approvato dalla Camera dei deputati.

(Ripresa della discussione e approvazione)

PRESIDENTE 10

DL 0076

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 8,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1569) ***Disposizioni in materia di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo e disposizioni di sanatoria,*** risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Alemanno ed altri; Foti ed altri. Approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e sospensione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni in materia di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo e disposizioni di sanatoria», risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Alemanno, Buontempo e Zaccheo; Foti, Gasparri, Armani, Riccio, Butti, Delmastro Delle Vedove, Migliori e Marinat, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Gambini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

GAMBINI, *relatore alla Commissione.* Il provvedimento al nostro esame, come è noto, si è reso necessario a causa dell'emergenza determinatasi a seguito della reiezione del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, che recava, all'articolo 2, norme relative al differimento dei termini di sospensione dell'utilizzo della forza pubblica per l'esecuzione degli sfratti. Come sapete, la storia di tale decreto è piuttosto complicata, in quanto non conteneva soltanto questi elementi ed è stato poi fermato alla Camera dei deputati da un voto contrario.

Vi è stata una discussione abbastanza laboriosa nella Commissione di merito alla Camera dei deputati, perchè il Governo aveva presentato un provvedimento più complesso di quello che abbiamo questa mattina al nostro esame, che non conteneva soltanto il mero differimento dei termini per l'esecuzione degli sfratti, ma anche una normativa-ponte che, in qualche modo, preannunciava un provvedimento più generale sulle locazioni nel nostro Paese e conteneva la ristrutturazione delle commissioni preposte a gestire l'esecuzione degli sfratti, un diverso sistema per quello che riguarda l'aumento dei fitti nel periodo di emanazione degli sfratti, insomma un complesso di norme. Per fare fronte al problema dell'emergenza e procedere in sede legislativa è stato poi deciso di concentrarsi esclusivamente sull'aspetto relativo al differimento dei termini. Questo è il punto di accordo che si è trovato fra i diversi Gruppi parlamentari presenti nella VIII Commissione alla Camera dei deputati, ed è anche la ragione per cui ci troviamo oggi di fronte ad un provvedimento estremamente semplice.

L'articolo 1 investe il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, che interviene sull'assistenza della forza pubblica per

l'esecuzione degli sfratti, prorogando il termine per l'intervento (vale a dire, per lo sfratto forzoso) al 30 giugno 1997. Ovviamente, poichè siamo nel regime del decreto-legge n. 551, sono esclusi dalla proroga dei termini i conduttori che abbiano abbandonato l'immobile o chi abbia comunque la possibilità di trovare un altro alloggio. Si tratta peraltro di un provvedimento relativo solo ai comuni dove esiste l'emergenza abitativa, ai grandi comuni elencati nell'articolo 1 del decreto-legge n. 551 e ai comuni capoluogo di provincia.

Nello stesso tempo, con l'articolo 2, vengono sanati tutti gli effetti dei decreti-legge che si sono succeduti nel corso degli anni precedenti. Si è discusso in Commissione alla Camera, relativamente al comma 2 dell'articolo 2, che tratta dei patti in deroga, se tale comma dovesse coprire l'edilizia abitativa ovvero anche altro tipo di patto in deroga; alla fine l'accordo, il minimo comun denominatore come si dice, è stato trovato ed è quello dell'estensione della sanatoria alla sola locazione di immobili per l'edilizia abitativa.

Questa è la sostanza del provvedimento; vorrei soltanto aggiungere che quel senso di responsabilità dimostrato dalla Camera dei deputati nel licenziare il disegno di legge in esame in tempi estremamente rapidi, onde evitare la situazione che si è venuta a creare, con la decadenza del decreto n. 443, a suo tempo respinto da parte della Camera, credo debba essere accolto anche dalla 13ª Commissione del Senato in modo da procedere alla celere approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CARCARINO. Signor Presidente, desidero anzitutto ringraziare il senatore Gambini, relatore del disegno di legge in esame, per la puntualità ed esaustività del suo intervento. Devo dire che sono perfettamente d'accordo con lo spirito del provvedimento. Non posso tuttavia esimermi dal sottolineare alcune perplessità del nostro Gruppo politico che vanno al di là del disegno di legge stesso.

Pongo anzitutto la seguente domanda: cosa accadrà il 1º luglio 1997? Uno degli interrogativi che dobbiamo porci e che mi pongo riguarda il perchè siamo giunti alla esecuzione degli sfratti con l'assistenza della forza pubblica. È un'analisi che dobbiamo fare. La disciplina dei patti in deroga ha creato gravi problemi. Evidentemente bisogna compiere uno sforzo tutti insieme per predisporre in tempo ragionevole – quindi il più presto possibile – un provvedimento che porti al superamento delle difficoltà che la legge sui patti in deroga ha creato. La liberalizzazione del mercato ha avuto serie ripercussioni specialmente sugli ambienti più disagiati (sto parlando di circa 1.500.000 famiglie). Come rappresentanti del popolo non possiamo far finta che questa situazione non esista; si tratta di un dramma che dobbiamo affrontare con rigore e puntualità. Esiste da sempre una problematica relativa al differimento dei termini per gli sfratti; i parlamentari che vivono nei propri collegi sanno benissimo che periodicamente sono costretti a recarsi dal prefetto per chiedere un differimento dei termini. Si tratta di un modo di lavorare che non può andare bene, e non solo per i parlamentari ma per nessuno.

Bisogna quindi pensare ad una correzione della disciplina dei patti in deroga. Al riguardo il Governo aveva preannunziato un'interessante iniziativa che deve essere presa in seria considerazione, magari subito dopo l'approvazione della legge finanziaria. Non possiamo avere appartamenti mantenuti volontariamente sfitti e persone che continuano ad essere sfrattate. Le statistiche ci dicono che il 70 per cento della popolazione italiana è proprietaria di alloggi. Rispetto questi dati giacchè provengono da uno degli organi più importanti ed autorevoli del nostro Paese, tuttavia non posso dimenticare che vi sono palazzinari romani che non possiedono un solo appartamento ma ne possiedono numerosissimi. Quindi non risponde a verità il dato che solo il 30 per cento dei cittadini non ha un alloggio di proprietà: la percentuale è assai più elevata.

È necessario procedere ad un'analisi approfondita della questione, individuando norme che tutelino i ceti più disagiati. Sono d'accordo con quanto ha più volte affermato anche il ministro Di Pietro e cioè che non vi devono più essere proprietà immobiliari sfitte, magari anche facendo ricorso ad interventi disincentivanti. Ad esempio si potrebbe prevedere un forte aumento delle imposte per quegli immobili mantenuti volontariamente sfitti oltre il termine di sei mesi.

Inoltre occorre rivedere i sistemi di calcolo del canone locatizio. Come fa un lavoratore che percepisce una retribuzione mensile di un milione e mezzo, o un pensionato che riceve una pensione di 1.200.000 lire (e questo problema mi tocca in prima persona giacchè mia madre percepisce 600.000 lire al mese di pensione) a pagare un affitto di circa 1.000.000 al mese? Il Governo ed il Parlamento devono individuare una soluzione idonea a definire una volta per tutte il problema degli sfratti con risposte certe e concrete.

Per questi motivi, signor Presidente, onorevole Sottosegretario, mi sono permesso di allargare il mio intervento ponendo degli interrogativi ed avanzando delle preoccupazioni che ritengo legittimi. Concludo sottolineando nuovamente che sono favorevole all'approvazione del provvedimento giacchè esso rappresenta una risposta che darà un po' di ossigeno a quelle famiglie che non hanno la possibilità di trasferirsi in un altro appartamento, anche perchè tutti sappiamo benissimo che esiste un mercato nero degli alloggi che non permette di trovare un appartamento se non si ha la disponibilità di 15 o 20 milioni. Si tratta di esigenze reali, concrete ed è compito di chi rappresenta il popolo trovare ad esse soluzione.

RIZZI. Signor Presidente, pur con molte riserve e con delle perplessità, alcune delle quali sottolineate dal collega Carcarino, il nostro Gruppo voterà a favore del presente provvedimento.

Vorrei comunque far notare alla Commissione come il testo dell'articolo 2 rappresenti un esempio di totale confusione legislativa. Sfido chiunque a capirci qualcosa, se non andando a ricercare tutti gli elementi normativi in esso richiamati. Ritengo che se all'estero avessero modo di vedere questo articolo certamente esso susciterebbe ilarità.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GAMBINI, *relatore alla Commissione.* Desidero ringraziare i colleghi per le loro osservazioni. Ritengo che il tema di carattere generale sollevato da parte del collega Carcarino trovi in qualche modo riscontro nella discussione che si è svolta alla Camera dei deputati, ove il Governo ha assunto l'impegno di affrontare in tempi estremamente rapidi la complessa questione delle locazioni ad uso abitativo e proprio questo ha in qualche modo consentito di restringere i tempi del Comitato ristretto che sta discutendo una rilettura complessiva del grande tema degli alloggi nel nostro paese al quale è collegato, come sappiamo, il dramma degli sfratti.

Mi pare che alcune novità siano presenti anche nel disegno di legge finanziaria; mi riferisco alla flessibilità dell'ICI e ad una manovra che può essere svolta da parte dei comuni per eliminare lo scandalo degli alloggi sfitti nel nostro paese. Pertanto direi che, in armonia con il lavoro che viene svolto alla Camera, dobbiamo – non la nostra Commissione, perchè è in qualche modo irrituale che il provvedimento al nostro esame sia venuto in 13ª Commissione, ma la Commissione di merito – avere modo di affrontare il problema. Non credo invece fosse possibile esprimere diversamente il testo dell'articolo 2; purtroppo si tratta della sanatoria di decreti-legge che hanno avuto effetto nel corso degli anni passati e che conosciamo.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Signor Presidente, il relatore non se ne avrà a male se userò nei suoi confronti la frase che, in altra circostanza, il Ministro ha usato nei miei confronti: la sua relazione è stata ottima e abbondante, così come lo è stata la sua replica. Pertanto, consapevole anche delle necessità della Commissione, rinuncio alla replica.

PRESIDENIE. Ringrazio molto il sottosegretario Mattioli anche per l'attenzione dimostrata alle esigenze di calendario della Commissione, che sono poi esigenze di efficienza del Parlamento.

Poichè non è ancora pervenuto il parere della 2ª Commissione permanente, propongo di sospendere la discussione.

Poichè non si fanno osservazioni, la discussione è sospesa.

(1583) *GIOVANELLI ed altri: Sanatoria degli effetti della mancata conversione dei decreti-legge in materia di recupero dei rifiuti*

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca altresì la discussione del disegno di legge: «Sanatoria degli effetti della mancata conversione dei decreto-legge in materia di recupero dei rifiuti», di iniziativa dei senatori Giovanelli, Staniscia, Veltri, Carcarino, Lasagna, Capaldi, Rizzi, Bortolotto, Rescaglio, Iuliano, Colla e Maggi.

In quanto relatore alla Commissione, lo illustro brevemente. Il disegno di legge al nostro esame origina da una recentissima sentenza della Corte costituzionale (la sentenza n. 360 del 1996) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 462, in materia di attività di recupero dei rifiuti (ex residui, ex

materie prime secondarie). La censura della Corte costituzionale è intervenuta su una sola norma di questo decreto-legge e tuttavia, come ben sapete, è stata questa l'occasione per una pronuncia importantissima che ha di fatto posto fine alla pratica della reiterazione della decretazione di urgenza. È questo infatti il decreto-legge sul quale si è pronunciata la Corte costituzionale per affermare l'importante principio dell'illegittimità della lettera di un decreto-legge se non convertito entro 60 giorni, ripristinando un'interpretazione più rigorosa ed aderente all'articolo 77 della Costituzione; è ovvio perciò che il decreto-legge n. 462 sui rifiuti riutilizzabili non potrà essere reiterato alla sua scadenza il prossimo 6 novembre.

Ci troviamo quindi di fronte alla necessità, da un lato, di salvaguardare gli effetti pregressi del decreto-legge, un decreto reiterato diverse volte e che di fatto reggeva quasi come una legge pienamente in essere il regime giuridico del riutilizzo, del trasporto e in qualche caso anche dello smaltimento dei rifiuti industriali, e dall'altro lato ci troviamo di fronte all'esigenza di evitare un vuoto normativo nel quale rientri improvvisamente, *ex abrupto* come si dice in diritto, la vigenza delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Ciò comporterebbe, infatti, per molte situazioni di fatto nel mondo del lavoro e nell'industria uno stato di illegalità.

Per questo motivo, anche in osservanza della ragione profonda della sentenza della Corte costituzionale, che chiede al Parlamento ed al Governo di rispettare a fondo lo spirito e la lettera dell'articolo 77 della Costituzione, abbiamo formulato il disegno di legge al nostro esame. Esso rappresenta, in sostanza, un'applicazione concreta dell'ultimo comma dell'articolo 77 della Costituzione, laddove, prevedendo la perdita dell'efficacia dei decreti-legge non convertiti entro 60 giorni, fa riferimento esplicito alla possibilità (e in questo caso, vorrei aggiungere, al dovere) per le Camere di regolare con legge gli effetti insorti nel frattempo.

Nella regolazione di tali effetti rientra senz'altro anche il compito di dare una normativa accettabile, sostenibile, realistica ed applicabile a partire dal 7 novembre. Infatti, come ben sappiamo, sulla stessa materia è in arrivo un provvedimento (sul quale stiamo esprimendo un complesso parere), un decreto legislativo in attuazione di direttive CEE.

Il disegno di legge che proponiamo, pertanto, si propone di salvaguardare gli effetti del decreto-legge che sta per decadere, con particolare riferimento agli effetti previsti dal comma 4 dell'articolo 6, che è stato dichiarato incostituzionale e quindi apre un vuoto normativo che va regolato. Rimane il problema di prorogare fino al 25 febbraio 1997, in ogni caso fino all'entrata in vigore del decreto legislativo che ho appena ricordato, le norme del decreto-legge che va a decadere le quali disciplinano il riutilizzo, il trasporto, il riciclaggio, i trasporti transfrontalieri dei residui industriali classificati come rifiuti e, in generale, dei materiali di risulta delle attività industriali. Pertanto, ho presentato l'emendamento 1.1, tendente ad aggiungere un comma. Il testo dell'articolo 1, infatti, si limita a salvaguardare gli effetti dei decreti-legge fino al 7 novembre; occorre, invece, precisare esattamente con un secondo comma per quali norme dei decreti-legge si prorogano gli effetti fino al 25 febbraio 1997 e comunque non oltre l'entrata in vigore del decreto legislativo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RIZZI. Signor Presidente, noi vogliamo salvaguardare gli effetti pregressi del decreto-legge ed evitare un vuoto normativo che porterebbe molti soggetti fuori dalla legalità, il tutto in attesa del nuovo provvedimento di adeguamento alle norme comunitarie. Preannuncio, pertanto, che voteremo a favore del provvedimento al nostro esame.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, vorrei dire anch'io due parole. Questo disegno di legge serve a consentire che proseguano le attività di riciclaggio e di riutilizzo dei rifiuti e quindi a ridurre le quantità dei rifiuti. È importante che non vada perduta questa complessa serie di attività che sta sorgendo e crescendo nel nostro paese; in particolare è rilevante il fatto che, con le ultime modifiche introdotte dal ministro Ronchi nelle ultime due versioni del decreto-legge, sia stata eliminata la possibilità di incenerimento dei rifiuti che prima era consentita e che aveva costituito una sorta di truffa, nel senso che materiali che venivano fatti passare per materie riutilizzabili venivano in realtà inceneriti, dando luogo ad uno smaltimento camuffato.

Tutto ciò è stato eliminato con le ultime due versioni del decreto-legge, in particolare con l'ultima che data 6 settembre 1996, per cui questa proroga della validità degli effetti del decreto consente a tutta una serie di attività importanti per la tutela dell'ambiente di continuare ad operare regolarmente fino a quando non avremo il decreto legislativo delegato.

Vorrei infine fare una domanda. Non riesco a capire per quale motivo è stato introdotto nell'emendamento 1.1 il termine del 25 febbraio 1997; immagino che vi siano delle ragioni tecniche e vorrei che mi venissero spiegate.

VELTRI. Signor Presidente, desidero anzitutto ringraziarla poichè ha spiegato in maniera chiara ed esaustiva la situazione che ha spinto l'Ufficio di Presidenza allargato a presentare il presente provvedimento allorquando si è affrontata la questione di trovare soluzione al problema creatosi a valle della decisione della Consulta. Ritengo quindi che sia necessario procedere velocemente all'approvazione del disegno di legge, così come ritengo necessario ed utile l'emendamento presentato all'articolo 1.

Credo più in generale che l'attività del Parlamento e del Governo dovrebbe trovare in futuro un livello maggiore di concertazione e di coerenza rispetto ad una sorta di sfilacciamento che si registra per una serie di decreti, anche per far sì – come aveva rilevato in altra sede il collega Staniscia – che non vi siano delle *vacatio,* degli iati tra un decreto-legge e l'altro; a tal riguardo sarebbe utile una riflessione in sede di Ufficio di Presidenza per vedere in che modo ci si può raccordare con il Governo.

CARCARINO. Signor Presidente, desidero ringraziarla per la relazione che è stata, come ha detto il collega Veltri, ampia ed esaustiva. Desidero anche sottolineare che bene ha fatto la nostra Commissione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 139 del Regolamento, a presentare que-

sto disegno di legge. Il nostro intendimento infatti è stato quello di salvaguardare l'applicazione della clausola di non punibilità per i fatti pregressi. Si tratta di un atto di giustizia, di un atto dovuto giacchè il compito dei parlamentari è quello di intervenire in determinati casi, in questo caso in presenza di una sentenza della Corte che non pochi problemi ha creato non solo al Governo ma anche al Parlamento.

Per queste ragioni preannunzio il voto favorevole del mio Gruppo a questo provvedimento di cui siamo tra i firmatari, giacchè riteniamo che sia questa la strada più giusta e coerente da intraprendere nella fase difficile che stiamo attraversando.

MAGGI. Signor Presidente, in questo arco di tempo della nostra attività ci siamo lamentati di dover sempre «inseguire» i decreti. Ebbene, penso che per la prima volta prendiamo autonomamente un'iniziativa che definirei meritevole. Abbiamo prodotto una sanatoria in mancanza della quale sarebbe entrata in crisi tutta l'attività relativa al recupero dei rifiuti; per la prima volta siamo veramente attivi, abbiamo un atteggiamento positivo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Dichiaro chiusa la discussione generale.

Desidero ringraziare coloro che sono intervenuti nel dibattito arricchendolo di motivazioni che ci confermano nella necessità di approvare questo disegno di legge.

Per quanto concerne la richiesta di chiarimento del senatore Bortolotto, è stata introdotta la data del 25 febbraio 1997 in quanto si tratta di dare copertura al periodo tra la scadenza dell'ultimo decreto non convertito e la data in cui scadrà il termine fissato al Governo per l'emanazione del decreto legislativo che recepisce le direttive comunitarie. Si è fissata la data del 25 febbraio di modo che vi sia copertura di ogni eventuale ritardo nell'adozione del decreto legislativo, ma soprattutto per una ragione di carattere strettamente giuridico: affinchè questo disegno di legge non rappresenti una surrettizia conversione del decreto, aggirando di fatto le previsioni dell'articolo 77 della Costituzione.

Per quanto concerne la regolazione con legge dei rapporti precedentemente sorti occorreva sottolineare la temporaneità del provvedimento, che non tende a definire un regime giuridico che abbia l'ambizione di essere permanente. Quindi, anche per sostenere l'approvazione del disegno di legge in sede deliberante, vi è stata una evidenziazione del carattere temporaneo dello stesso e di cucitura tra interventi giuridici successivi, proprio in seguito alla mancata conversione del decreto.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Onorevoli senatori, il Governo prende atto con rispetto e soddisfazione di questa iniziativa promossa dalla Commissione che responsabilmente, e in modo tempestivo ed utile, si è fatta carico dell'opportunità offerta dalla Costituzione e dal Regolamento del Senato – quindi sul piano istituzionale e normativo –, in un momento particolarmente delicato e confuso dell'*iter* legislativo nei rapporti tra Parlamento e Governo.

Prendiamo quindi atto con soddisfazione della scelta della Commissione; sappiamo anche che altri problemi, collegati alla mancata reitera-

zione di altri decreti-legge in materia ambientale, ad esempio del cosiddetto decreto-legge «Seveso», devono ancora trovare soluzione. Tuttavia questo primo passo tempestivo ed efficace del Senato va apprezzato non solo nel suo significato specificamente rivolto alla soluzione di una delicata vicenda amministrativa, ma anche nel suo significato politico generale.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1:

Art. 1.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 novembre 1993, n. 443, 7 gennaio 1994, n. 12, 10 marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279, 8 luglio 1994, n. 438, 7 settembre 1994, n. 530, 7 novembre 1994, n. 619, 7 gennaio 1995, n. 3, 9 marzo 1995, n. 66, 10 maggio 1995, n. 162, 10 luglio 1995, n. 274, 7 settembre 1995, n. 373, 8 novembre 1995, n. 463, 8 gennaio 1996, n. 8, 8 marzo 1996, n. 113, 3 maggio 1996, n. 246, 8 luglio 1996, n. 352, e 6 settembre 1996, n. 462.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Dal 7 novembre 1996 fino al 25 febbraio 1997, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo delegato ai sensi degli articoli 1 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, nonchè ai sensi degli articoli 1, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per il recepimento coordinato delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, alle attività di riutilizzo, riciclaggio, trasporto e smaltimento di rifiuti si applicano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 462».

1.1 IL RELATORE

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

CARCARINO. Signor Presidente, vorrei dichiarare il mio voto favorevole all'emendamento ringraziandola per averlo predisposto. Vorrei altresì ringraziare gli esperti della nostra Commissione per il contributo

che hanno fornito. Mai come in questa occasione abbiamo avuto la dimostrazione – ove fosse stato necessario e non lo era – della competenza e della professionalità dei nostri uffici e dei nostri collaboratori che abbiamo grande piacere di avere al nostro fianco.

MAGGI. Ringrazio anch'io gli esperti della nostra Commissione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 1.1, da me presentato.

È approvato.

Naturalmente l'intervento del collega Carcarino era a nome di tutti e anche a nome del Presidente; il senatore Carcarino mi supera sempre in cortesia.

COLLA. Dichiaro la mia astensione, signor Presidente.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

(1569) ***Disposizioni in materia di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo e disposizioni di sanatoria,*** risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Alemanno ed altri; Foti ed altri. Approvato dalla Camera dei deputati

(Ripresa della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 1569, dianzi sospesa.

Avverto che è pervenuto il parere favorevole della 2ª Commissione.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

(Disposizioni in materia di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo)

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica ai fini dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo è prorogato di quarantadue mesi a decorrere dal 1º gennaio 1994.

È approvato.

Art. 2.

(Disposizioni di sanatoria)

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 46 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 330, dell'articolo 46 del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429, dell'articolo 51 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542, dell'articolo 51 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, dell'articolo 51 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257, dell'articolo 17 del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414, dell'articolo 17 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514, dell'articolo 17 del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, dell'articolo 16 del decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723, dell'articolo 16 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 140, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 256, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 358, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 445, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 546, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 81, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335, e dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443.

2. Sono fatti salvi gli effetti e le previsioni dei contratti di locazione di immobili stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge in deroga alla legge 27 luglio 1978, n. 392, con l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

È approvato.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di lege nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 9,45.